



Comune di PIAGGINE

Provincia di Salerno

Piazza Umberto Primo n.9 – 84065 – Piaggine (SA)

Sito web <https://www.comune.piaggine.sa.it> - e-mail: info@comune.piaggine.sa.it

Area I – Amministrativa

TEL. 0974.942014 (int. 7) - EMAIL: massimobruno@comune.piaggine.sa.it

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE DI N.48 LOCULI E N.36 OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI PIAGGINE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n.79 del 02/10/2024 con la quale si fornivano allo scrivente gli indirizzi per l'avvio alle procedure per l'assegnazione in concessione di n.48 loculi e n.36 ossari e si approvavano i relativi canoni di concessione novantanovenne;

VISTO il DPR D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" ed in particolare:

Art.90: Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Art. 92: Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

VISTO, altresì, il vigente regolamento dei servizi cimiteriali e del cimitero comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 22.02.2014;

RENDE NOTO CHE

Sono aperte le prenotazioni per l'assegnazione di n.48 loculi e n.36 ossari presso il Cimitero comunale di Piaggine e che siano in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso pubblico.

ART.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente avviso ha per oggetto la concessione di n.48 loculi e n.36 ossari presso il Cimitero comunale di Piaggine aventi le seguenti dimensioni in centimetri (larghezza - altezza - profondità):

- Loculi: 220 x 70 x 85;
- Ossari: 65 x 65 x 85;

I loculi e gli ossari oggetto del presente avviso, come individuati nella piantina allegata, sono:

- LOCULI: blocchi numerati da 1 a 5 e da 11 a 17 ognuno diviso in quattro file A-B-C-D;
- OSSARI: blocchi numerati da 1 a 9 ognuno diviso in quattro file da A-B-C-D;

I loculi sono sprovvisti di lapide frontale mentre gli ossari sono già provvisti di lapide provvisoria in marmo bianco di Carrara restando a carico del Concessionario ogni altra spesa per apposizione di scritte, effigi o altro accessorio.

ART.2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 99 (novantanove). La durata decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Alla scadenza della concessione, i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune di Piaggine salvo rinnovo della concessione secondo i canoni vigenti al momento.



ART.3 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Con delibera di Giunta comunale n.79 del 02/10/2024 sono stati determinati i canoni di concessione come segue:

LOCULI:

- Fila A: € 1.600,00;
- Fila B: € 2.200,00;
- Fila C: € 2.200,00;
- Fila D: € 2.000,00;

OSSARI:

- Fila A: € 550,00;
- Fila B: € 750,00;
- Fila C: € 750,00;
- Fila D: € 650,00;

Le file sono ordinate dall'alto verso il basso, Fila A più in alto e Fila D più in basso.

ART.4 – USO DELLA CONCESSIONE

Come stabilito dall'art.63 del Regolamento comunale per i Servizi cimiteriali, richiamato nelle premesse, il diritto d'uso delle sepolture private (concessione) è riservato:

- alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia
- a richiesta del concessionario a persone che risultino essere state con lui conviventi
- salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 5° grado, e rispettivi coniugi.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e rispettivi coniugi il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da presentare al Responsabile del servizio che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui sopra.

L'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e depositata presso l'Ufficio del Responsabile del servizio prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è assolutamente commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e può comportare la revoca della concessione.

ART.5 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda le persone che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di Piaggine;
- b) non essere residente, ma avere il coniuge o altro familiare entro il 2° grado di parentela in vita e residente a Piaggine al momento dell'istanza;
- c) essere stato residente nel Comune di Piaggine ma attualmente residente in altro Comune a seguito di trasferimento di residenza per ricovero presso istituti di lungo-degenza, case di riposo, ospizi per anziani o invalidi, o di ospitalità presso familiari entro il 1° grado di parentela.

- d) non essere residente ma con coniuge o convivente o familiari entro il 1° grado di parentela già tumulato o inumato nel Cimitero del Comune di Piaggine.
- e) non essere residente alla data della domanda, ma di essere stato residente in passato nel Comune di Piaggine.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Ogni soggetto può presentare istanza per un massimo di n.2 concessioni. È ammessa la presentazione di una sola istanza per ogni nucleo familiare.

ART.6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso pubblico, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14/11/2025 con una delle seguenti modalità:

- posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.piaggine.sa.it (la casella non accetta messaggi provenienti da indirizzi non certificati);
- posta elettronica ordinaria all'indirizzo info@comune.piaggine.sa.it;
- raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Piaggine – Ufficio Affari Generali Piazza Umberto Primo n.9 84065 – Piaggine (SA);
- a mano all'ufficio protocollo del Comune di Piaggine;

La domanda costituisce prenotazione per la presentazione di istanza di concessione che avverrà con le modalità indicate nel successivo articolo 7.

ART.7 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica delle domande pervenute entro i termini di cui all'art.6 escludendo le domande fuori termine e quelle non in possesso dei requisiti indicati al precedente art.5.

Si procederà successivamente a convocare i richiedenti ammessi, secondo l'ordine di prenotazione, al fine di formalizzare la richiesta di concessione che dovrà essere redatta in bollo da euro 16,00 ed a cui dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento dell'acconto nella misura del 30% del canone di concessione.

ART.8 – PAGAMENTI

I pagamenti del canone di concessione, così come stabilito dalla Giunta comunale, dovranno avvenire in tre rate, mediante pagamento bollettino PagoPa, nelle seguenti misure:

- Prima Rata: 30% all'accettazione della domanda;
- Seconda Rata: 30% all'inizio dei lavori o entro 10 giorni dalla richiesta del Comune;
- Saldo: 40% ad ultimazione dei lavori e sottoscrizione dell'atto di concessione;

Al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione dovrà essere presentata marca da bollo dell'importo di euro 16,00.

ART.9 – RINUNCIA

In caso di rinuncia si procederà al rimborso di quanto già precedentemente versato ed allo scorrimento della graduatoria.

ART.10 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso l'Ufficio Affari Generali del Comune di Piaggine – Piazza Umberto Primo n.9 – 84065 – Piaggine (SA) o a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.piaggine.sa.it

Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ART.11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile di servizio e del procedimento è il dipendente Bruno Massimo – Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Piaggine (SA), Piazza Umberto Primo n.9 – 84065 – Piaggine (SA), tel 0974.942014 interno 7 email massimobruno@comune.piaggine.sa.it PEC protocollo@pec.comune.piaggine.sa.it;

ART.12 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Piaggine che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

Dalla residenza comunale, lì 17/10/2025.

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Massimo Bruno**